



COMUNE di
FIANO ROMANO
Città Metropolitana
di Roma Capitale

ORIGINALE

DETERMINAZIONE del
COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
P.E.G. N. 7
POLIZIA LOCALE

Determinazione n° 75
In data 04.06.2019

N° progressivo generale 925

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA NOMINA CTP CAUSA V.E.D CONTRO COMUNE DI
FIANO ROMANO CODICE CIG. ZA128ADC22 - SIOPE 1331**

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE il Sig. E.V.D. era titolare di un negozio sito in Fiano Romano, Piazzale Cairoli n. 3
CHE nel giugno 2015, a causa di piogge particolarmente intense, si verificavano nel suddetto locale copiose infiltrazioni di acqua che andavano a rovinare le stigliature, gli arredi e numerosa merce ivi contenuta.

CHE per tale evento, il sig. V.E.D. imputava la responsabilità al Comune di Fiano Romano ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, chiedeva il risarcimento del danno subito per un importo di € 48.900,00.

CHE veniva fissata la prima udienza e si costituiva il Comune di Fiano Romano contestando l'avversa prospettazione giacché parte attrice non forniva elementi precisi per ricostruire la dinamica del sinistro ed addebitando la responsabilità in via esclusiva alla "ACEA ATO2 s.p.a." nella qualità di società a cui spettava, all'epoca del sinistro, la gestione dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione delle acque, delle relative reti di collettamento ed impianti di sollevamento delle acque reflue, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle richiamate reti e dei relativi impianti del Comune Fiano Romano, come risulta dal disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato nell'ATO.

CHE il Comune di Fiano Romano, pertanto, chiedeva e veniva autorizzato a chiamare in causa la Società ACEA ATO2 s.p.a per essere manlevato in caso di condanna.

CONSIDERATO CHE la Società ACEA ATO 2 S.p.A. si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni sollevate dal Comune di Fiano Romano ritenendo che l'allagamento non fosse dovuto alla cattiva manutenzione della rete fognaria ma a causa della caditoia ubicata nelle immediate vicinanze del negozio dell'Errede.

CHE all'esito della prima udienza, decedeva il sig. E.V.D. e veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.

CHE successivamente, il procedimento veniva riassunto dagli eredi, sig. E.C., sig.ra E.L.e sig.ra S. M..

CHE veniva escusso un teste di parte attrice che confermava il fatto storico dedotto alla base della richiesta risarcitoria attorea.

CHE esaurita la prova per testi, il Giudice ammetteva la CTU così come richiesta da parte attrice e rinviava per il giuramento all'udienza del 09.07.2019

ATTESO CHE è necessario procedere alla nomina di apposito CTP, in considerazione che il danno richiesto da parte attrice non è imputabile a questo Ente.

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 30.05.2019 ad oggetto "*Autorizzazione alla nomina del CTP per causa risarcimento danni V.E.D. contro Comune di Fiano Romano* "

DATO ATTO CHE è necessario procedere alla nomina di apposito CTP, nella fattispecie un tecnico al fine di poter controdedurre alle valutazioni del CTU nominato dal Giudice.

CHE la nomina del CTP consente all'Ente di esercitare con pienezza e integralmente l'esercizio del diritto di difesa delle proprie ragioni giuridiche e di fatto.

RAVVISATA la necessità di farsi assistere nel predetto accertamento tecnico preventivo da consulente di parte esterno, atteso che non vi sono in questo Ente professionalità in grado di poter valutare ed accertare i danni e lesioni così come denunciati da controparte nel ricorso sopra menzionato.

RITENUTO, pertanto, di dover individuare un consulente tecnico di parte esperto in materia "Medicina Legale" così come disposto dalla predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30.05.2019

CONSIDERATO CHE la mancata nomina del C.T.P., siccome richiesto dall'Avvocatura, potrebbe determinare risultati negativi per l'Ente con effetti soprattutto in termini economici

CHE pertanto occorre che la figura di CTP venga ricoperta da professionista di notevole esperienza

CHE all'uopo, dal sottoscritto è stato contatto l'Ing. Mario Scipone (Membro commissione ctu ordine ingegneri di Roma) della società Crash Consulting S.r.l.S. con Studio in Roma Via Pietro della Valle n.2 al quale è stata inoltrata la documentazione per la valutazione della consulenza da effettuare

CHE l'ing. Mario Scipione in riscontro alla predetta richiesta ha espresso l'assenso ad accettare l'incarico di C.T.P. ed ha formulato il preventivo per la somma complessiva di € 1.464,00 (comprensivo di I.V.A ed R.A. come per legge) atto acquisito prot. 16379 del 23.05.2019

VISTO CHE il precitato professionista ha dichiarato di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

RITENUTO quindi necessario indispensabile ed urgente procedere alla nomina del C.T.P., (medico-legale) individuato nella persona dell'Ing. Mario Scipone (*Isritto Ordine ingegneri provincia di roma n. A29165 nonché membro commissione ctu del predetto ordine*) della società Crash Consulting S.r.l.S. C.F./P.I. 14658031001 con Studio in Roma Via Pietro della Valle n.2

RILEVATO CHE con il Dlgs. n. 50/2016 è stato approvato il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni, il quale ha dettato nuove disposizioni in tema di incarichi/servizi legali.

CHE l'art. 17, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 al comma 1, lettera d) (numeri da 1 a 5), esclude dall'applicazione del Codice le fattispecie dei cd. "servizi legali".

CHE la lettura coordinata degli art. 4 e 17 del predetto Codice impone in ogni caso il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità per gli affidamenti de quibus, ferma restando in ogni caso l'applicabilità (a fortiori) delle procedure sotto-soglia disciplinate dall'art. 36 del Codice, compresa la possibilità dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000 euro.

OSSERVATO CHE è necessario meglio procedimentalizzare l'iter degli affidamenti dei cd. servizi legali, ivi compresi i servizi de quibus, in coerenza con la normativa sopracitata, nonché con le apposite linee guida definitive ANAC.

RITENUTO opportuno (nelle more della definizione della predetta procedimentalizzazione ovvero della preliminare adozione delle succitate linee guida ANAC definitive) provvedere alla nomina di un consulente tecnico di parte in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale, al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell'Ente, attesa peraltro l'urgenza di provvedere in ragione dei ristretti termini a disposizione.

RICHIAMATO l'art. 53, comma 14 del dlgs. n.165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede per il conferimento di ogni incarico la subordinazione all'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

VALUTATO CHE l'incarico di CTP, assimilabile in tutto e per tutto al patrocinio legale, si configura come contratto di prestazione d'opera intellettuale (Determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, paragrafo 4.3) ed è soggetto ad un sistema di tracciabilità "attenuata" ai sensi della L. 136/2010, in quanto può essere effettuato senza l'indicazione del CIG, ai sensi del punto 6.1 della determinazione della AVCP n. 8 del 18/11/2010 ed al punto 7.1 della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011, con la sola comunicazione del conto corrente "dedicato" sui cui effettuare il pagamento dovuto.

EVIDENZIATO CHE l'incarico di cui trattasi non rientra nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 210/2002 convertito con L. 266/2002 per il settore edile, estesa agli appalti pubblici di forniture e servizi dall'art. 1, comma 1176, della L. 296/2006 e successivamente disciplinata dal D.M. 24/10/2007, nonché successive integrazioni e modificazioni, in quanto trattasi di contratto di prestazione d'opera intellettuale non ricadente nella fattispecie del contratto di appalto.

RITENUTO opportuno, dato il modico importo di spesa, il ricorso alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto così come previsto dall'art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18/04/2016 n° 50.

VISTA la Legge n. 136 del 13/8/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" ed il successivo decreto legge n. 187 del 12/11/2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare agli art. 3 e 6 della L. 136/2010 e s.m.i. che prevedono che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante.

VISTA la Deliberazione del 03.11.2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, che prevede all'art.1 l'obbligo della richiesta del codice CIG e del numero gara per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente.

RILEVATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa sul bilancio 2019, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per la somma di **€ 1.464,00 CODICE CIG. ZA128ADC22 - SIOPE 1331** per la nomina del C.T.P. in premessa citato

DATO ATTO CHE l'intervento **10120801 Capitolo 4 - del Bilancio corrente**, presenta la necessaria disponibilità.

RICHIAMATI

• *l'art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;*

• *l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano*

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

DATO ATTO CHE

- *il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. 50/2016;*
- *il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.*

CONSIDERATO CHE dal 01.01.2015 sono entrati in vigore i principi della nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011) e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2019-2020.

DATO ATTO CHE con Deliberazione n. 51 del 03/05/2018, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018 attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano.

VISTA la Deliberazione n. 03 del 10/01/2019, con la quale la Giunta ha prorogato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 13.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011)

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 07.02.2019 con la quale è stato approvato il lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs 118/2011).

CHE al sottoscritto, Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Servizio Commissario Capo *Dott. Fabrizio Arpino*, è stata affidata la responsabilità della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 7 per l'esercizio 2019 denominato "Settore Polizia Municipale" in relazione al disposto dell'art. 177 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

VISTO l'art.191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza dirigenziale ex articolo 107 del D.L.vo n.267/2000.

VISTO, il Decreto Sindacale n.12/19 del 23.05.2019, con il quale allo scrivente è stata attribuita la posizione organizzativa dell'Area di Vigilanza - Corpo di Polizia Locale - P.E.G. (7).

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi.

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità approvato in data 30.04.2012 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12.

VISTO quanto previsto dal Regolamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato in data 29.03.2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N°267

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE integralmente le disposizioni citate in premessa per farne parte integrante e sostanziale.

DI PRENDERE ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 30.05.2019 e per l'effetto nominare Consulente Tecnico di Parte l'Ing. Mario Scipione (*Iscritto Ordine ingegneri provincia di roma n.A29165 nonché membro commissione ctu del predetto ordine*) della società Crash Consulting S.r.l.S. C.F./P.I. 14658031001 con Studio in Roma Via Pietro della Valle n.2, esperto in materia, per la difesa delle ragioni del Comune di Fiano Romano, in ossequio alle premesse e normative sopra richiamate.

DI DARE ATTO CHE l'accettazione dell'incarico sarà ulteriormente formalizzata con la sottoscrizione da parte del sopra citato professionista del presente provvedimento, per la contestuale dichiarazione di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata e che, inoltre, non si è occupata in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale

DI IMPEGNARE (IMPEGNO n. 851/2019) – CODICE CIG. ZA128ADC2 – SIOPE 1331 la somma di **€ 1.464,00** per la prestazione professionale del citato professionista così come meglio riportato nel preventivo prot. 16379 del 23.05.2019.

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 1.464,00 all'intervento 10120801 Capitolo 4 - del Bilancio corrente**, presenta la necessaria disponibilità..

DI PRENDERE E DARE ATTO ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dal presente provvedimento.

DI DARE ATTO del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare al D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 e della Legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66.

DI DARE ATTO CHE è stato richiesto all'AVCP -Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture- il necessario Codice Identificativo di Gara; il CIG assegnato è il seguente:
CODICE CIG: ZA128ADC22

DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione con successivo provvedimento, previa acquisizione della documentazione prescritta ed accertamento della regolarità della fornitura con la modalità di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000

DI PRENDERE ATTO che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 secondo quanto in premessa meglio riportato sono assolti come segue:

• *il conto corrente dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono stati comunicati dal contraente.*

Ai sensi dell'art.5 della Legge 241/90, l'unità organizzativa competente per il rilascio del presente provvedimento è il *Comandante del Corpo Polizia Locale Comm.Capo Dott. Fabrizio Arpino* .

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it nella sezione amministrazione trasparente

IL COMANDANTE CORPO POLIZIA LOCALE
IL COMANDANTE DI P.L.
Dott. Fabrizio Arpino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
N. 851	2019	€ 1.464,00	10120801 - 4	2019

Il Dirigente del Settore
Dott. Francesco Fraticelli

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Francesco Fraticelli

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO certifica che il presente impegno rispetta le regole di finanza pubblica con particolare riferimento alla disciplina del patto di stabilità 2015/16/17. Ne attesta, altresì, la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai fini dell'esecutività (artt. 183 e 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)

Data
04.06.2019

=====
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 05.06.2019 e così per 15 giorni consecutivi.

=====